

simo ai termini del Codice di procedura criminale, il quale vuole che ci sia un fatto veramente delittuoso e che tale risulti alla sezione d'accusa per far luogo ad ulteriore procedimento), non sarebbe nè punto nè poco necessaria; ma allo stato dell'attuale giurisprudenza temo non si possa così ragionare. Il deputato Genina osserva che nella decisione del magistrato di Cassazione era solo in questione un minore di anni 14. Il fatto è quello; ma le ragioni addotte nella decisione non sono ristrette a quel caso. Ecco le ragioni: « che ove il fatto costituisse un crimine e sorgano prove o sufficienti indizi di reità, la sezione d'accusa deve pronunciare l'accusa ed ordinare l'invio dell'imputato davanti al magistrato senza entrare nell'esame delle cause che possono addursi e delle circostanze dalle quali avesse potuto il fatto essere accompagnato, quand'anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena, il titolo solo del reato dovendo regolare le competenze. »

Dunque se fosse in questione un mentecatto imputato di un crimine, la sezione d'accusa, secondo questa decisione, dovrebbe conoscere solamente se c'è il fatto criminoso, ma non entrare nelle circostanze dello stato di mente; per cui veramente costui non dovrebbe soggiacere a pena, cioè per cui non ci sarebbe reità, perchè, dico, il magistrato di Cassazione, la sezione d'accusa non deve entrare nell'esame delle circostanze, anche quando per le stesse non dovesse l'imputato soggiacere a pena, nè sono altre simili circostanze che quelle che escludono la reità. Ora, quali sono queste circostanze secondo il Codice penale? Non c'è solo la circostanza della minore età di anni 14 e del conseguente difetto di discernimento; evvi oltre ad essa lo stato di mente del maggiore, evvi la forza a cui non si possa resistere, la difesa legittima delle sostanze, della vita, del pudore, tutte circostanze queste per cui si può in dati casi non soggiacere a pena. Ebbene, si è generalmente interpretato con quella decisione che la sezione d'accusa non deve entrare nell'esame di simili circostanze, poichè si è genericamente dichiarato che era tolta nella sezione d'accusa la cognizione di quelle circostanze per cui potesse anche l'imputato non soggiacere a pena.

Ora dico, stando a questi termini della giurisprudenza, è evidente che sarebbe imperfetta affatto l'aggiunta della Commissione, ove la medesima non si estendesse a tutte quelle circostanze, nella cui concorrenza il Codice penale pronuncia che non si debba infliggere pena, o in identici termini non essere reato.

Soggiunse il deputato Genina che questa, estesa, potrebbe essere pericolosa; rispondo che non veggio quel pericolo, semprechè risulti veramente accertata, come porta il mio emendamento, alcuna di queste circostanze; se non risulta quell'accertamento, la Camera di consiglio, o la sezione di accusa non potranno pronunciare, e non pronunceranno non esservi luogo a procedimento.

Disputiamo poi qui di ciò che debba per legge sanzionarsi, o dalla presunzione che i giudici non sieno mai nei loro atti per dipartirsi dalle norme della giustizia e dell'equità. In senso diverso, a che affidate alla sezione di accusa la stessa ricerca degli indizi di virtù e l'autorizzate a pronunciare negli stessi?

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Agnès.

AGNÈS. È noto che la giurisprudenza distingue i fatti di scusa dai fatti giustificativi. Se si tratta di giustificazione di un fatto non ci è più reato, si entra nelle categorie accennate dall'onorevole deputato Gastinelli, come quando c'è assoluta mancanza d'intelligenza, o quando la difesa è legittima. Ma i fatti di scusa non tolgono il reato; a questi fatti si approssi-

sima la questione di discernimento dei minori di anni 14; o quanto meno questa questione è diversa da quella dell'imputabilità. La citata sentenza del magistrato di cassazione accenna solamente a fatti di scusa, e non ha menomamente pregiudicato le questioni relative all'imputabilità. Non può dunque questa sentenza dare occasione all'emendamento proposto dall'onorevole Gastinelli.

Del rimanente poi non se n'è mai dubitato; vi sono molti esempi, che quando la sezione di accusa trova che non vi sono gli elementi del reato, quando vi sono fatti giustificativi, la sezione d'accusa ha sempre pronunciato non farsi luogo a procedimento; quindi l'articolo proposto dall'onorevole Gastinelli è inutile non solo, ma può anche essere pericoloso, come lo ha dimostrato l'onorevole professore Genina.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Poichè la questione si è anche inoltrata sull'emendamento proposto dal deputato Gastinelli, sebbene io avessi avvertito essere più opportuno discuterlo in appresso, non posso fare a meno di prendere la parola ed esporre a questo riguardo l'opinione del Ministero.

Io credo che realmente non sia il caso di accettare questo emendamento, non perchè sia appoggiato ad un principio erroneo, ma perchè il suo concetto lo trovo già espresso nel Codice di procedura. Legga l'onorevole Gastinelli l'articolo 227 del Codice di procedura e vi troverà queste parole: « se il fatto non costituisce reato, o non risultino indizi sufficienti di reato contro l'imputato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la Camera di consiglio lo enuncerà espressamente nell'ordinanza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento. »

Dunque la Camera di consiglio è chiamata precisamente a vedere se vi sieno indizi sufficienti di reato contro l'imputato. Ma perchè vi sia reato è necessario il concorso e del fatto e della volontà e della capacità di delinquere; tanto è che nell'articolo 99 del Codice penale è detto: « non vi è reato se l'imputato trovasi nello stato di assoluta imbecillità, di pazzia o morboso furore. »

Ora, se la Camera di consiglio ha questa facoltà io non veggio come possa essere qui necessario di nuovamente ed in altri termini esprimerlo.

Ma il deputato Gastinelli dirà: appunto perchè questa dichiarazione è conforme al Codice di procedura non vi può essere ragione perchè non si debba accettarla; sarà una dichiarazione abbondante, ma servirà tuttavia a togliere una questione che già si elevò e fu risolta in senso contrario.

Io faccio osservare che dal momento che essa disposizione non è necessaria, dal momento che essa trovasi nella legge, il rinnovarla è un difetto, perchè l'aggiunta dichiarazione già inclusa nel Codice potrebbe dar luogo a supporre che siasi voluto estenderla maggiormente, e darle una portata più grande di quella che debba naturalmente avere.

Nè vale il dire che in una data causa la Cassazione abbia deciso in un senso contrario, perchè ciò non impedisce che in altri casi, esaminata di meglio la questione, la stessa Corte di cassazione, come spesso avviene, decida in senso contrario a quella sentenza.

Dirò di più che il caso contemplato nella sentenza, di cui ha dato lettura il deputato Gastinelli, come diceva il deputato Agnès non è perfettamente identico a quello che egli viene supponendo, perchè là trattavasi di un minore, e non si cercava se ci fosse stata imputabilità o reità, ma bensì se il minore avesse agito con discernimento. La questione dunque non versava più sulle disposizioni del Codice di procedura, ma sull'articolo 93 del Codice penale; e siccome in tal caso